

La «fervida imaginazione» di Beccaria. Diritto punitivo e uso legittimo della tortura in un trattato siciliano del tardo Settecento in materia criminale

The «imagination» of Cesare Beccaria. Punitive law and legal use of torture in a late eighteenth century Sicilian treaty on criminal matters

Rosamaria ALIBRANDI

PhD en Storia delle Istituzioni Politiche e Giuridiche
dell'Età Medievale e Moderna
Università degli studi di Messina
ralibrandi@unime.it

*Compagnons pathétiques qui murmurez à peine,
allez la lampe éteinte et rendez les bijoux.
Un mystère nouveau chante dans vos os.
Développez votre étrangeté légitime.*
René Char¹

Recibido: 14 de julio de 2015

Aceptado: 30 de septiembre de 2015

RESUMEN

En 1777 un abogado catanés, Vincenzo Malerba, publicaba, al mismo tiempo en Catania y Palermo, una acérrima apología de la tortura. La defensa a ultranza de una práctica judicial ahora ya obsoleta también en Sicilia, celaba en realidad el intento de remachar los principios del absolutismo, mientras manifestaba con toda su virulencia la aversión en contra de las innovadoras teorías difundidas por el célebre *panflet* de Cesare Beccaria, aparecido en la escena europea en 1764. El jurista étneo quería además contrastar el moderado reformismo de sus conterráneos.

PALABRAS CLAVE: Vincenzo Malerba, Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, tortura judicial, legislación penal, reforma penal de la Ilustración

ABSTRACT

In 1777 a lawyer from Catania, Vincenzo Malerba, published an apology for torture in Catania and Palermo. The staunch defense of a judicial practice which was already obsolete even in Sicily, in effect concealed the intention of reaffirming the principle of absolutism, as well as to manifest the virulent

¹ R. Char, *Fureur et mystère*, "Partage formel", Framm. XXII, in *Poems et Prose choisis*, Gallimard, Paris, 1957, pp. 220-221.

opposition to the innovative theories promulgated by the Cesare Beccaria's famous pamphlet, which appeared on the European scene in 1764. The Etrnean jurist also wished to oppose the moderate reformism of his countrymen.

KEYWORDS: Vincenzo Malerba, Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, judicial torture, illuminist movement for penal reform, reform of penal laws.

RÉSUMÉ

En 1777 un avocat de Catane, Vincenzo Malerba, publiait, en même temps à Catania et à Palerme, une apologie vigoureuse de la torture. La défense à outrance d'une pratique judiciaire déjà obsolète même en Sicile dans ce temps-ci, cachait, en réalité, la tentative de river les principes de l'absolutisme, tandis qu'il manifestait avec toute sa virulence l'aversion contre les théories innovatrices répandues par le célèbre panflet de Cesare Beccaria, apparu dans la scène européenne dans 1764. Le juriste étréen voulait résister de plus au reformisme modéré de ses compatriotes.

MOTS CLÉ : Vincenzo Malerba, Cesare Beccaria, *Dei delitti et delle pene*, torture judiciaire, législation pénale, réforme pénale des Lumières.

SUMARIO: 1. L'Illuminismo in Sicilia: un'occasione mancata. 2. Le *Riflessioni* di Tommaso Natale tra innovazione ed equilibri preesistenti. 3. Il *Ragionamento* di Vincenzo Malerba: un deciso ritorno al passato. 4. Conclusioni.

1. L'Illuminismo in Sicilia: un'occasione mancata

Europa 1764. Il 10 luglio del 1764 veniva impresso a Livorno dalla tipografia Coltellini, anonimo e senza note tipografiche all'infuori della data, un pamphlet chiamato ai più gloriosi destini². Una bomba a orologeria politica, la cui sostanza esplosiva e auto-propagante a grandissima rapidità avrebbe generato una vasta onda di pressione. Aveva difatti un contenuto ad alto potenziale, il cui innesco era dato dalla situazione di fermento politico e dalle istanze di rinnovamento giuridico, e il cui materiale combustibile era una disciplina criminale arcaica.

² C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, a cura di A. Burgio, *Introduzione* di S. Rodotà, Milano, 2005, p. 53. Su Cesare Beccaria e la sua opera si vedano i fondamentali lavori di Philippe Audegean, *Philosophie réformatrice. Cesare Beccaria et la critique des savoirs de son temps: droit, rhétorique, économie*, Paris, 2003; *Introduction* a C. Beccaria, *Des délits et des peines*, Paris, 2007; "Beccaria et l'écriture du droit modern", *L'Écriture des juristes. XVI^e-XVIII^e siècles*, a cura di L. Giavarini, *Études et essais sur la Renaissance*, 90, Paris, 2010, pp. 167-182; "Genèse et signification des «Délits et des peines» de Beccaria", *Archives de philosophie du droit*, 2010, 53, pp. 10-24; *La Philosophie de Beccaria. Savoir punir, savoir écrire, savoir produire*, Paris, 2010; *Dei delitti e delle pene: significato e genesi di un pamphlet giuspolitico*, in *La libertà attraverso il diritto. Illuminismo giuridico e questione penale*, a cura di D. Ippolito, Napoli, 2014, pp. 71-92. *Beccaria e la deterrenza penale. Calcoli di utilità e sentimenti morali*, in *Un fortunato libriccino. L'attualità di Cesare Beccaria*, a cura di R. Davies et P. Tincani, Milano, 2014, p. 17-31; *Beccaria, Cesare*, in *Il contributo Italiano alla Storia del pensiero - Filosofia*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 2012, *ad vocem*.

Prendendo le mosse dall'idea di contratto sociale, poste le leggi alla base della convivenza civile³, Cesare Beccaria, nel suo piccolo capolavoro, introduceva il tema della pena, originata dalla necessità di garantire la sicurezza dello Stato, cui l'uomo cede, consorzandosi, parte della propria libertà, fondando altresì il diritto sovrano di punire «sulla necessità di difendere il deposito della salute pubblica dalle usurpazioni particolari; e tanto più giuste sono le pene, quanto più sacra ed inviolabile è la sicurezza, e maggiore la libertà che il sovrano conserva ai sudditi»⁴.

Beccaria, legittimato lo Stato all'esercizio dello *ius puniendi*, stabiliva i principi cardine del diritto penale, il primo dei quali era il principio di legalità: solo la pena comminata in forza di una legge dello Stato, e applicata da un magistrato terzo ed imparziale, è lecita⁵.

L'aureo libretto scandiva i punti nodali del razionalismo illuministico che avrebbero generato e nutrito un agguerrito arsenale di riformatori della materia criminale: la pena deve essere predeterminata dalla legge e proporzionata al delitto; la sua gravità deve essere la minore possibile nelle date circostanze; la pena di morte e la tortura devono essere abolite⁶; la prontezza della risposta sanzionatoria deve fungere da deterrente.

Palermo 1764. Come nell'affresco dipinto dal Pitrè, *carceri e carcerati* restavano un emblema di somma ingiuria⁷. Nella regale città, come contrappasso a innumerevoli tesori d'arte, tanti istituti di pena; il più tristemente famoso era la Vicaria. «Dopo la prima entrata nel doloroso luogo ve n'era un secondo conducente all'atrio, abitazione del carnefice. Nell'atrio, sinistri arnesi di dolore, spiccavano i tre legni delle forche, le scale, lo steccato per gli atti di giustizia. [...] I carcerati eran tenuti malissimo in Palermo; orrendamente nelle terre feudali»⁸. L'azione del boia, un condannato a morte o all'ergastolo, cui era stata fatta grazia della vita, a condizione che *la togliesse agli altri* nelle forme legali della giustizia, sembrava quasi un'opera pietosa pur nella sua ferocia⁹.

³ Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, pp. 32-33.

⁴ Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, p. 38. Sulla portata innovativa del punto, cfr. G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale, Parte generale*, Bologna, 2007, *Introduzione*, p. XV.

⁵ Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, pp. 41-46.

⁶ Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, pp. 80-84. Il primo pratico esperimento giuridico in tal senso fu la *Riforma Criminale* operata dal Granduca Pietro Leopoldo di Asburgo-Lorena che, nel 1786, recepiva «alcune delle istanze propugnate da Cesare Beccaria nel suo indimenticabile *pamphlet*, tra le quali l'abolizione della pena di morte, per la prima volta ufficialmente dichiarata in un testo normativo. E. Tavilla, *Gli avvocati italiani e l'abolizione della pena di morte*, in S. Borsacchi, G.S. Pene Vidari (a cura di), *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, Bologna, 2014, pp. 503-537, p. 504.

⁷ G. Pitre, *La vita a Palermo cento e più anni fa*, Palermo, 1904.

⁸ Si veda il cap. XVII del citato volume del Pitre, dal titolo *Carceri e Carcerati*: «Fosse, dammusi, segrete, eran sottoterra, buie, grondanti umidità, sudice, muffite, angustissime. Codesto carcere, già sin dal 1773 orribile, parve atroce dopo i subbugli di quell'anno. Rifatte in grosse spranghe di ferro certe grate di legno, impiccolite le celle, divennero per difetto di aria e di luce sepolture di vivi».

⁹ Pitre, *La vita a Palermo cento e più anni fa*, cit., cap. XVIII, *Il boia e le esecuzioni di giustizia*.

Mentre le teorie beccariane rapidamente traversavano l'Europa e la colpivano al cuore con la loro urgenza di recupero di una dignità umana anche per gli inquisiti, gli epigoni del giusnaturalismo ancora presenti in Sicilia restavano fortemente conservatori. L'Illuminismo era più un vessillo culturale che un propulsore di cambiamenti reali. Le riforme che i viceré provavano a introdurre nell'Isola stentavano ad attecchire. Nel complesso quadro della lenta evoluzione delle istituzioni siciliane, tra la fine del XVIII secolo e l'inizio del XIX vi sarebbero state, difatti, fasi alterne nell'attuazione delle riforme, specie di quelle inerenti alla grande proprietà fondiaria, che colpivano molti esponenti della grande nobiltà feudale del Regno generando non pochi conflitti.

A partire dalla seconda metà del Settecento i tentativi di innovazione procedevano su due piani: la ricerca d'una identità siciliana della nobiltà isolana per il rilancio di un suo ruolo politico, da una parte, e, dall'altra, l'opera di ridimensionamento dei privilegi feudali messa in atto dai Borbone e dai loro ministri "illuminati". In particolare, l'azione politica del Viceré Domenico Caracciolo, mirata contro la giurisdizione feudale e gli abusi che ne conseguivano, veniva condotta mediante il supporto, per quanto rarefatto, di gruppi di opinione e di quadri dirigenti che davano il loro apporto alla realizzazione di una stagione innovatrice. La loro matrice culturale era contrassegnata dalla passione per lo studio -della storia, da una parte, e delle discipline matematiche e giuridiche dall'altra- il cui fine era individuare prospettive, anche politiche, alternative alle *chiusure* del passato. Il ceto di raccordo tra questi intellettuali, per lo più nobili, e l'amministrazione borbonica, era quello degli *officiers*¹⁰, quando anche non si verificasse che i due ruoli venissero a coincidere. Questo avveniva nella persona del marchese Tommaso Natale, filosofo e giurista, membro di quell'*establishment* sociale e culturale dal quale venivano arruolati i più stretti collaboratori dei viceré Caracciolo e Caramanico, in quanto, in forza della formazione giuridica e dell'esperienza acquisita, il ceto amministrativo forense costituiva la nuova classe dirigente alternativa¹¹.

Il Marchese di Monterosato¹², che apparteneva a una delle tante famiglie nobili della città, quella città che per i siciliani era pur sempre "la capitale", appena ventenne

¹⁰ I funzionari erano molto cresciuti numericamente nell'ultimo periodo spagnolo e durante il vicereame asburgico, soprattutto nelle città di Palermo, Messina e Catania, V. Sciuti Russi, *Aspetti della venalità degli uffici in Sicilia secoli XVII-XVIII*, in "Rivista Storica Italiana", LXXXVIII, II, 1976, pp. 347-348. Del medesimo autore, riguardo all'esigenza manifestata dal ceto ministeriale che le magistrature venissero rese perpetue per conseguire, col cessare del vincolo clientelare tra il ceto forense e il baronaggio, maggiore autonomia, si veda *Stabilità ed autonomia del ministero siciliano in un dibattito del secolo XVIII*, in "Rivista Storica Italiana", LXXXVII, I, 1975, pp. 47-86.

¹¹ Nell'Isola si enucleavano dei gruppi di funzionari pubblici e di magistrati, laici e giurisdizionalisti, che avevano acquistato un'indipendenza economica ma soprattutto politica rispetto alla feudalità laica ed ecclesiastica. Cfr. S. Leone, *Tra Massoneria ed Illuminismo in Sicilia*, p. 432.

¹² Tommaso Natale nacque da nobile e ricca famiglia a Palermo il 3 giugno 1733. Per una completa biografia si veda F. Di Chiara, *Natale, Tommaso*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXVII, Roma,

aveva pubblicato un libro coraggioso, quei *versi toscani* sulla filosofia leibniziana che, calcando le orme del filosofo tedesco, invocavano il risveglio dal lungo letargo in cui era caduta la Sicilia a causa del predominio culturale dell'Ordine dei Gesuiti, auspicando che anche nell'Isola si diffondessero i lumi della ragione. L'opera prima gli valeva la sgradita attenzione del Santo Offizio, e veniva messa all'indice nel 1758, un paio di decenni prima che, pure in Sicilia, aleggiasse un'aria di rinnovamento e di evoluzione culturale¹³.

2012, *ad vocem*. Tra le fonti a stampa su Tommaso Natale, si vedano: J. Levesque de Burigny, *Storia Generale di Sicilia, tradotta dal francese dal Signor Mariano Scasso e Borrello*, Palermo, 1788, p. 116; V. Genuardi, *Elogio storico di Tommaso Natale marchese di Monterosato*, Palermo, 1825; D. Scinà, *Prospetto della storia letteraria di Sicilia nel secolo decimottavo*, vol. II, Palermo, 1825, pp. 40-44, pp. 86-100 e pp. 340-341; A. Narbone, *Bibliografia Sicola Sistematica o apparato metodico alla storia letteraria della Sicilia*, vol. II, Palermo, 1851, p. 384; G. Bozzo, *Le lodi dei più illustri siciliani trapassati ne' primi 45 anni del secolo XIX*, vol. II, Palermo, 1852, p. 53-97; V. Di Giovanni, *Il Miceli, ovvero dell'Ente Uno e reale*, Palermo, 1864, pp. 44, 62 e s.; V. Di Giovanni, *Della filosofia moderna in Sicilia libri due*, Libro I, Palermo, 1868, pp. 72-92; V. Di Giovanni, *Storia della filosofia in Sicilia dai tempi antichi al secolo XIX*, Palermo, 1873, pp. 323-344; V. La Mantia, *Storia della Legislazione civile e criminale in Sicilia*, vol. II, Palermo, 1874, p. 170; G.M. Mira, *Bibliografia siciliana ovvero Gran Dizionario bibliografico delle opere edite e inedite, antiche e moderne di autori siciliani o di argomento siciliano stampate in Sicilia e fuori*, vol. II, Palermo, 1881, p. 123; F. Maggiore Perni, *Tommaso Natale e i suoi tempi e le riforme economiche nella seconda metà del XVIII secolo*, in "Atti della Reale Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo", n. s., 7, 1880-1882; L. Sampolo, *La Reale Accademia degli studi di Palermo. Narrazione storica*, Palermo, 1888, p. 59, pp. 152-153 e p. lx; G. Cimbali, *Nicola Spedalieri: pubblicista del secolo XVIII*, Città di Castello, 1888, pp. lxxiv-lxxviii; G. Cosentino, *Proposte di ristabilire la tortura nei giudizi criminali dopo le riforme del 1812*, Palermo, 1889, p. 25; A. Conte, *Tommaso Natale le sue riflessioni politiche*, Palermo, 1891; T. Natale, *Della efficacia e necessità delle pene e altri scritti di Tommaso Natale*, con uno studio critico di F. Guardione ed introduzione di G. B. Impallomeni, Palermo, 1895; G. Cimbali, *Tommaso Natale e il diritto penale*, in "Rivista penale" 22, 1896. Sul Natale hanno inoltre scritto: G. Cimbali, *Un precursore di Cesare Beccaria (Tommaso Natale)*, in G. Cimbali, *Saggi di filosofia sociale e giuridica*, Torino, 1903, pp. 163-183 C. Fara, *Notizie su Tommaso Natale nel carteggio di Giovanni Lami*, in "Archivio storico siciliano", XL (1915), pp. 169-180; G. Majorana, *Tommaso Natale e i suoi tempi*, Catania, 1918; L. Genuardi, *Tommaso Natale e la Costituzione Siciliana del 1812*, in "Archivio Storico Siciliano", N.S., XLIII, 1921, pp. 361-368; G. Maggiore, *Principi di diritto penale*, vol. I, Bologna, 1931, p. 46; O. Ziino, *Tommaso Natale e il pensiero pubblicistico in Sicilia nel secolo XVIII*, in "Annali del Seminario giuridico di Palermo", XV, Palermo, 1931, pp. 3-111; A. Castro, *La dottrina del diritto naturale in Sicilia negli anni dell'unità nazionale*, in "Rivista internazionale di filosofia del diritto", LIX, 1962, pp. 771-772; G. Giarrizzo, *Giovanni Tommaso Natale*, in *Illuministi italiani*, VII, *Riformatori delle antiche repubbliche dei ducati, dello Stato pontificio e delle isole*, a cura di G. Giarrizzo, G. Torcellani, F. Venturi, Milano-Napoli, 1965, pp. 965-977; G. Giarrizzo, *Illuminismo*, in *Storia della Sicilia*, vol. IV, Palermo, 1980, pp. 711-815; P. Fornaro, *Tra Progresso e Conservazione: le riflessioni politiche di Tomaso Natale*, in AA. VV., *La Sicilia nel Settecento. Atti del Convegno di studi tenuto a Messina nei giorni 2-4 ottobre 1981*, 2 voll., Università degli Studi di Messina, 1986, pp. 329-350.

¹³ L'opera era stata progettata dal Natale in cinque libri «ma solo ne fu pubblicato il primo in un volume, fuori di Sicilia, e venne soppresso dal nostro governo». Difatti il tribunale del S. Uffizio la condannava con un editto del 27 febbraio 1758, ne proibiva la lettura e la diffusione e obbligava Natale a una pubblica professione di fede ortodossa. L'Autore trattava in esso «dei principi, ossia dei diversi gradi dell'umana

Nell'osare «mandar fuori in versi toscani la filosofia leibniziana»¹⁴, egli aveva difatti trattato della dottrina di Leibniz in una cornice ricca di simbolismo massonico, e aveva contribuito a conferire una nuova visibilità alla massoneria isolana¹⁵, costretta al latomismo dall'editto regio del 2 Luglio 1751; e, in effetti, solo a partire dal 1762 ci sarebbe stata una forte ripresa dell'attività delle logge massoniche siciliane¹⁶.

cognizione, degli oggetti, e del principio della ragione determinante, ossia sufficiente, e di quello della contraddizione, della differenza tra le nostre cognizioni, ravvisata da Leibnizio, e ignorata prima dallo stesso Cartesio; e in fine delle dispute letterarie tra Leibnizio, Clairke, e Newton, e per incidenza della esposizione dei principi di Wolfio». *Giornale di scienze letteratura ed arti per la Sicilia*, Tomo III, Palermo, 1823, p. 114. Il Tribunale dell'Inquisizione venne abolito nel 1782. Cfr. V. Sciuti Russi, "Riformismo settecentesco e Inquisizione siciliana", *Rivista Storica Italiana*, CXV, I, 2003, p. 116.

¹⁴ Domenico Scinà riferiva che il volume pubblicato recava formalmente l'indicazione (falsa) «In Firenze 1756 nella stamperia del Matini». L'abate aggiungeva: «cioè in Palermo presso Francesco Valenza»; ricordava poi come i Gesuiti cercassero di screditare «la novella filosofia come avversa alla religione, e il principio in particolare della ragion sufficiente, come nemico della libertà. Cercarono così di porre giù la dottrina del Leibnizio, e sfregiare la riputazione del Cento; ma i loro sforzi furono vani. [...] furono scolastici, quando tutta l'Europa si accostava a Cartesio, e furono in parte scolastici e in parte cartesiani mentre in ogni dove gran remore levava il nome del Leibnizio e del Wolfio. Temendo in somma le novità, teneansi indietro, e seco loro riteneano gl'ingegni alle loro cure affidati. Mentre i più in segreto sorridevano dei Gesuiti, e niuno in pubblico osava disgustarli, si recò innanzi un giovane ardito Tommaso marchese Natale da Palermo ammaestrato dal Cento, che osò mandar fuori in versi toscani la Filosofia Leibniziana: fu dato in luce il primo libro nel 1756, e intitolato agli accademici di Lipsia, che lodaronlo, e ad onore l'accolsero. [...] E però i Gesuiti, vedendo che si era impresa a divulgare la filosofia leibniziana una via tanto più pericolosa, quanto più facile ed amena, restarono del tutto commossi, e chiamarono in aiuto il tribunale della sacra inquisizione. [...] Fu quindi acremente ripreso l'autore; furono sopprese tutte le copie di questo primo libro; e gli altri quattro, ch'eran vicini a stamparsi non poteronsi pubblicare. In fatti il giorno 27 febbraio dell'anno 1758 il tribunale del santo Uffizio promulgò un editto, in cui proibì, che nessuno potesse leggere o ritenere il libro del Natale, sotto le stesse pene inflitte a coloro che leggono o ritengono libri proibiti; ed obbligando, che ne fossero in mano degli inquisitori consegnate tutte le copie. È da avvertire, che queste non si divulgarono che dopo l'abolizione di tal tribunale. Fu anche cercato lo stampatore Valenza insieme con altri della sua tipografia». D. Scinà, *Prospetto della storia letteraria di Sicilia nel secolo decimottavo dell'abate Domenico Scinà, noto storiografo*, vol. II, Palermo, 1825, pp. 41-42.

¹⁵ Nella seconda metà del Settecento, il diffondersi in Sicilia di giornali, delle Accademie e del latomismo massonico favoriva la circolazione delle idee e il manifestarsi di un pensiero nuovo. L'opera del Natale rappresentava una "svolta" poiché, grazie alle polemiche suscitate, rinsaldava il fronte anti-gesuitico, coagulando gli interessi culturali di benedettini, francescani e massoni ben prima che maturasse il provvedimento regio dell'espulsione (1767). S. Leone, "Tra Massoneria ed Illuminismo in Sicilia", in *Archivio Storico per la Sicilia Orientale*, 76, 1980 (pp. 431-572), p. 433.

¹⁶ Salvatore Leone, attraverso lo studio di un fondo manoscritto custodito presso la Biblioteca Regionale di Messina (FN 273), che contiene diverse lettere scritte da Andrea Gallo (figlio del più illustre storico Caio Domenico), ricostruiva quel clima culturale e politico che aveva contribuito alla formazione di gruppi di opinione e di quadri dirigenti volti al cambiamento; tra questi vi erano le prime logge massoniche dell'Isola. Portatrici di idee che tendevano al rifiuto di un passato in cui l'irrazionalità aveva dominato sulla ragione, le logge avevano membri di primo piano come il principe Antonio Lucchesi Palli di Campofranco, che il 1 Dicembre 1760 inaugurava nella sua dimora, proprio a sostegno del Natale, una accademia di letteratura frequentata dai «compagni della galante conversazione», definizione che

L'opera del Natale, per di più, aveva pericolose potenzialità di diffusione, essendo di piacevolissima lettura¹⁷. La sua forza divulgativa spaventava quindi «l'insana turba» oscurantista dei Gesuiti, i quali lo denunciavano perché «derisore delle cose sante»¹⁸.

La condanna del libro otteneva, però, di accrescerne l'interesse ed evidenziava altresì la distanza dal passato degli innovatori. Fino a quel momento, i Gesuiti avevano spesso «tenzonato in Sicilia e fuori col Muratori, e coi Domenicani. Ma, proprio a partire dal 1758, nuovi e potenti nemici, i Benedettini di S. Martino, pigliarono in Palermo le mosse contro le opinioni gesuitiche»¹⁹.

richiamava i contemporanei libertini europei, della quale faceva parte, tra gli altri, l'abate Giovanni Meli, il quale, nel poema *La fata galanti*, assumeva Leibniz come guida del suo viaggio «a lu celu», ovvero verso l'obbiettivo massonico del perfezionamento interiore. Altri membri ne furono Niccolò Cento, Francesco Cari, Carmelo Controscheri, Mariano Scasso, monsignor Ventimiglia, Alessandro della Torre, Ignazio Lucchesi Palli conte di Villarosata, il barone Giovanni Gerbino, Ignazio Paternò Castello principe di Biscari, Gioacchino Resquens di Pantelleria, lo stesso Andrea Gallo e molti altri. S. Leone, *Tra Massoneria ed Illuminismo in Sicilia*, cit., p. 433 e n. 6, pp. 434-437. Riguardo agli elenchi massonici e alla ripresa dell'attività massonica in Sicilia a far data dal 1761, si veda C. Francovich, *Storia della massoneria in Italia dalle origini alla Rivoluzione Francese*, Firenze, 1974, pp. 195. Sull'Accademia fondata dal principe di Campofranco e sull'appartenenza di Tommaso Natale alla medesima, si veda A. Narbone, *Bibliografia sicola sistematica*, cit., p. 102: «1760. *Galante conversazione*, fondata per Antonio Lucchesi-Palli principe di Campofranco, che presso di sé radunò Niccolò Cento, Tommaso Natale, Francesco Cari, ed altri pregiati ingegni a promuovere l'amena letteratura: quivi addestrò ai primi canti la canora musa di Giovanni Meli». Sull'affiliazione del Natale, come di un altro membro della sua famiglia, probabilmente il fratello, Francesco Natale Dei Marchesi di Monterosato (*Cavaliere di Oriente. Segretario*), alla massoneria, si vedano del citato lavoro di Francovich gli elenchi della loggia palermitana del 1782, alle pagine 197-198 e n. p. 409. Per alcuni dati di interesse riguardo alla ricostruzione della genealogia e delle parentele e affinità dei Monterosato, si veda un rescritto del 28 luglio 1843 contenuto nella *Appendice agli Atti della Gran Corte dei Conti Delegata*, Tipografia di Bernardo Virzi, Palermo 1843, pp. 265-269, relativo a una petizione avanzata dalla famiglia Natale alla Corte dei Conti per la liquidazione di spettanze in eredità. La massoneria alla quale erano affiliati i Natale «collegati, via Messina, con la massoneria anglo-toscana di Livorno, Firenze, Lucca» era quella scozzese, con rito a nove gradi, presente in Sicilia come propaggine degli scozzesi di Marsiglia; a Palermo, la *loggia* di *San Giovanni di Scozia*, che annoverava gran parte della nobiltà dell'Isola, era direttamente derivata dall'omonimo tempio marsigliese. G. Giarrizzo, *Massoneria e illuminismo nell'Europa del Settecento*, Padova, 1994, pp. 174-179.

¹⁷ A. Crisantino, "Quale filosofia per il regno di Sicilia? Francesco Testa, la scuola di Monreale, e Isidoro Bianchi (1770-1773)", *Mediterranea Ricerche Storiche*, anno IX, 25, 2012 (pp. 285-324), pp. 301-302. Sul "sommo inquisitore" che condanna il Natale, si veda altresì, della stessa Autrice, il precedente articolo "Nello stato del grande inquisitore. Francesco Testa Arcivescovo a Monreale (1754-1773). Una prima ricognizione", *Mediterranea Ricerche Storiche*, anno VII, 19, Agosto 2010, pp. 317-348. Riguardo alla accattivante chiarezza del registro letterario del Natale, si ricordava: «Per quanto esser possa piacevole la lettura d'un trattato filosofico in versi lo è questo del marchese Natale, malgrado le tante spinose quistioni di metafisica, di fisica, e di morale che contenga. Ciò si deve alla natural chiarezza, ed amenità dello stile, e all'arte colla quale è sostenuto il poema, e sono foggiate i versi», *Giornale di scienze letteratura ed arti per la Sicilia*, III, p. 115.

¹⁸ «L'insana turba sol di tenebre amica» che «l mondo annebbia di fantasmi e fole». D. Scinà, *Prospetto della storia letteraria*, II, p. 41 e p. 43.

¹⁹ D. Scinà, *Prospetto della storia letteraria*, II, pp. 13-14, pp. 36-37, p. 306 e ss.

Tommaso Natale nel frattempo si era trasferito a Napoli, ove aveva continuato a scrivere²⁰, dedicandosi alle *Riflessioni politiche intorno all'efficacia e necessità delle pene*, completate nel 1759, ma lasciate, con cautela, inedite sino al 1772²¹. E intanto, nel 1764, Cesare Beccaria aveva esordito con la sua opera *De' delitti e delle pene*, destinata a un'amplessissima diffusione. Natale, in seguito, provò a rivendicare la primogenitura d'una teoria tanto innovativa da essere rivoluzionaria, che rimase comunque appannaggio dell'illuminista milanese anziché del palermitano.

Infine, dava alle stampe le sue *Riflessioni*, scritte mentre era «l'anno 1759 in Napoli, e molto prima, per conseguenza, che fosse pubblicato il saggio sistema del sig. Beccaria intorno ai delitti e alle pene», come egli stesso raccontava²².

In seguito Tommaso Natale, giurista dal solido retaggio teorico, cui non mancava, tuttavia, una dimensione pratica, sarebbe stato impegnato in prima persona nell'azione politica del Governo. Veniva difatti nominato Maestro Razionale del Tribunale del Real Patrimonio²³, con l'incarico di compilare le Istruzioni per la censuazione dei de-

²⁰ Riguardo alla attività scrittoria del Natale, Scinà gli attribuiva orazioni «piene di sapere e di filosofia, gravi nello stile e nella dicitura corrette». Citava, in particolare, una *Orazione funebre in lode dell'abate Giuseppe Natoli recitata a dieci aprile 1752* nell'Accademia del Buon Gusto, poi stampata a Palermo per gli Eredi di Aicardo nel medesimo anno, ed una *Orazione delle lodi del P. D. Emmanuello Lucchese Palli dei principi di Campofranco- Chierico regolare Teatino*, pubblicata dalla tipografia di Angelo Felicella a Palermo nel 1767. Scinà ne ricordava anche la vena poetica, espressa nei sonetti (apparsi in raccolte di poesia a partire dal 1750), nei versi sciolti della citata *filosofia leibniziana* e, infine, nella traduzione di Omero (D. Scinà, *Prospetto della storia letteraria*, cit., II, pp. 340-341). Il Natale fu appassionato studioso di Machiavelli; pubblicava, inizialmente nelle palermitane *Notizie dei Letterati* del 1772, le *Riflessioni preliminari ai Discorsi intorno alla prima deca di Tito Livio*, subito ristampate, con aggiunte, in appendice all'opera principale, le *Riflessioni politiche*. Nel 1773, ancora su *Notizie dei Letterati*, primo semestre del 1773, apparvero le *Osservazioni intorno al paragrafo XI del Diritto della guerra e della pace del signor Grozio*. Successivamente si dedicò, da grecista qual era, ad una trasposizione in versi dell'Iliade: l'edizione definitiva, pubblicata dalla Stamperia Reale a Palermo nel 1807 de *La Iliade di Omero, tradotta in verso sciolto italiano*, fu considerata egregia e gli acquisì nuova fama: «La traduzione del Natale è piaciuta agli ellenisti, ed a quei che nol sono; perché presenta il doppio pregio d'una buona versione, e l'aria di un ottimo originale». *Giornale di scienze letteratura ed arti per la Sicilia*, III, pp. 114-115. Nell'ambito dell'incarico che ricoprì come membro della Giunta incaricata di sottoporre a censo gli immensi possedimenti terrieri facenti capo alla manomorta demaniale ed ecclesiastica, nel 1790 scrisse una *Rappresentanza a S.M. in cui si sostiene la validità della censuazione delle terre dette della Gazena di Acireale*, pubblicata nel 1793 a Palermo. Cfr. G.M. Mira, *Bibliografia siciliana*, p. 123.

²¹ La più recente edizione dell'opera è stata pubblicata a Palermo nel 2011 dalla casa editrice Torri del Vento, con la prefazione di L. Buscemi e un saggio di G. Tranchina.

²² T. Natale, *Riflessioni politiche intorno all'efficacia e necessità delle pene, dalle leggi minacciate, dirette da Tommaso Natale, marchese di Monte Rosato, al giureconsulto D. Gaetano Sarri*, in G. Castello, *Opuscoli di Autori Siciliani*, tomo XIII, Palermo, 1772, p. 169.

²³ Dalla fine del Settecento, oltre a quella di Maestro razionale nel Tribunale del Real Patrimonio, il Natale ricoprì numerose cariche pubbliche, e fu «regio delegato delle censuazioni del regno di Sicilia, deputato del regno, e deputato della università degli studii di Palermo. Cessò di vivere il 28 settembre 1819». D. Scinà, *Prospetto della storia letteraria di Sicilia*, p. 42, n. 1. Tommaso Natale fu anche Consigliere di

mani comunali, e di presiedere la Giunta delle censuazioni, istituto di nuova formazione fortemente voluto dal Caramanico, per censire le terre demaniali e poi ripartirle per essere concesse in enfiteusi a borghesi e contadini²⁴. La Giunta, pur senza raggiungere l'obiettivo, dava segnali di rinnovamento dello stato delle zone rurali siciliane²⁵; antiche piaghe sociali cominciavano ad essere prese in esame, e l'azione governativa dei vicerè riformatori si configurava come un attacco alla roccaforte di inveterati privilegi baronali²⁶, anche se il lavoro di personaggi come il Natale, sebbene sostenuto dall'azione governativa "illuminata", rimaneva frustrato o incompiuto.

2. Le Riflessioni di Tommaso Natale tra innovazione ed equilibri preesistenti

Sul piano dottrinale, nell'ambito della tecnica giuridica e delle istanze di riorganizzazione della legislazione al tempo vigente²⁷, la weltanschauung leibniziana, con la sua lunga ombra, continuava tuttavia a condizionare le teorizzazioni del Natale sulla necessità di una riforma in materia penalistica. Allievo di Niccolò Cento²⁸, che

Stato, Consigliere del Supremo Magistrato del Commercio; e, nel 1790, nel citato ruolo di regio delegato, membro della giunta incaricata di censire i possedimenti terrieri facenti capo alla manomorta demaniale ed ecclesiastica (cfr. C. Martello, *La sconfitta dei lumi: valenze e implicazioni ideologiche del rinnovamento della cultura filosofica e scientifica a Palermo e Catania tra il Sette e l'Ottocento*, Catania 1981, p. 24 e pp. 76-77).

²⁴ Cfr. E. Pontieri, *Il tramonto del baronaggio siciliano*, Firenze, 1943, pp. 138-141. Sulla proprietà e la divisione delle terre, si veda il saggio di S. Laudani, "Fedecommissi, strategie patrimoniali e riforme: i beni feudali in Sicilia tra Sette ed Ottocento", *Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines*, 124-2, 2012, pp. 593-605.

²⁵ Tommaso Natale redigeva per il Caramanico una prima relazione sulla censuazione dei beni demaniali siciliani nel maggio 1789. Il Vicerè il 5 dicembre del medesimo anno dava le prime istruzioni esecutive. Nello stesso tempo, il vicerè affidava al Di Blasi il riordinamento delle prammatiche del Regno, in vista di una riforma dei Codici, nel quadro del rinnovamento giuridico. Nonostante a causa delle oggettive difficoltà la censuazione non riuscisse, tuttavia in principio prese un forte abbrivio, e il Natale il 3 Novembre 1792 dettava nuove istruzioni perché fosse estesa anche alle terre dei prelati con beneficio di regio patronato. A. Saitta, *Movimenti e figure della civiltà europea*, Roma, 1994, III, p. 245.

²⁶ D. Scinà, *Prospetto della storia letteraria*, III, p. 392, pp. 161-162, pp. 180-183.

²⁷ Molitor, *Der Versucheiner Neukodification des römischen Rechts durch den Philosophen Leibniz*, cit., pp. 357-373.

²⁸ Filosofo, matematico e fisico, Niccolò Cento nacque nel 1719 e morì il 22 settembre 1780. Reputato il più grande matematico palermitano della seconda metà del XVIII secolo, insegnò tale disciplina dapprima nello Spedale Grande e poi nell'Accademia degli Studi, dove, tranne un breve periodo, rimase fino alla morte. Introdusse a Palermo il calcolo differenziale di Wolff, i principi matematici di Newton, le teorie di Mac Laurin; espose i principi filosofici di Leibnitz ed ebbe tra i suoi allievi Tommaso Natale, che dal suo insegnamento trasse ispirazione per la sua opera *Filosofia leibniziana esposta in versi toscani*. Nel 1758 il Tribunale dell'Inquisizione lo costrinse a rivedere molte delle sue posizioni. Fece parte dell'Accademia del Buon Gusto e di altre accademie. Lasciò alcune opere mai stampate e che si trovano manoscritte presso la Biblioteca comunale di Palermo. Si veda il capitolo "I Leibniziani in Sicilia nel Secolo Decimottavo" del Libro I di V. Di Giovanni, *Della filosofia moderna in Sicilia libri due*, pp. 68-123, in particolare pp. 71-73. Cfr. A. Brigaglia, P. Nastasi, "Due matematici siciliani della prima metà del '700: Girolamo Settimo e Niccolò Cento", in *Archivio Storico per la Sicilia Orientale*, 2015, 22, 257-276.

aveva diffuso in Sicilia la filosofia di Leibniz e Wolff²⁹, nelle *Riflessioni* avrebbe concentrato, come Beccaria, la proposta di una riforma del sistema penale, che prevedesse la mitigazione della tortura, prefigurando la necessità di un sistema sanzionatorio con pene più miti³⁰.

Nel trattare del diritto di punire e della grande questione della proporzionalità della pena, una visione crudamente realista lo induceva a rimanere favorevole alla pena di morte e legato a una concezione gerarchica e classista della società. Il mantenimento dell'ordine costituiva il dovere primario del principe e la ragione della funzione dissuasiva della pena³¹. E poiché la pena *moderna* non doveva più consistere nella vendetta sovrana, il suo progetto teorico, in modo affine a quello dei riformatori suoi contemporanei, veniva costruito su una rigida *tassonomia dei castighi e dei delitti* che unisse alla definizione astratta del delitto e della pena la necessità di individuare pene concretamente conformi alle peculiarità dei diversi crimini³².

Natale sosteneva l'importanza, a fianco dell'occupazione che distogliesse dall'ozio e dal bisogno, della religione per «rettificare il costume e il pensare dell'incolta plebe»³³, sebbene sottolineasse la necessità di sottrarre ai religiosi l'educazione civile di coloro che dovevano essere addetti alle bisogne politiche di una Società: un'eco razionalistica dettata dalla sua formazione, ma anche dalla personale esperienza³⁴. L'efficacia delle pene, *necessarissime* perchè gli Uomini possano vivere pacificamente in società, non è legata alla loro severità né alla loro frequenza; sosteneva piuttosto «che il supplizio della morte non è forse il mezzo più adattato per prevenire, ed estirpare i delitti, ed imprimere negli animi dei sudditi quella necessaria idea di timore e di spavento, perché si astenessero di commetterli; come che si giudichi e sia effettivamente il maggior male, che possa minacciarli»³⁵.

Il marchese considerava quindi inutile che le pene fossero eccessive e crudeli: bisognava saperle *adattare e dispensare*. Senza grandi voli e rivoluzionarie innovazioni, rilevava come esse producessero lo stesso effetto che hanno le medicine per

tale, a. LXXVII, II-III, Catania, Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale, 1981; riguardo alla sua influenza sul Natale si veda T. Mirabella, *Fortuna di Rousseau in Sicilia*, Caltanissetta-Roma, 1957, pp. 128-129.

²⁹ Sulla nomea del Natale di essere stato il divulgatore dell'opera di Leibniz in Sicilia aprendo ad una cultura filosofica europea, si veda G. Biundi, *Elogio storico di Giovanni Evangelista Di-Blasi e Gambacorta*, Palermo, 1845, p. 5.

³⁰ Riguardo a una analisi dell'opera del Natale, e delle affinità (come delle distanze) dal pamphlet beccariano, mi sia consentito di fare rinvio a un lavoro di prossima pubblicazione nel volume degli Atti del Convegno "Les cultures de Beccaria. Colloque international à Paris les 4, 5 et 6 décembre 2014" a cura di Philippe Audegean, Christian Del Vento, Pierre Musitelli, Xavier Tabet, dal titolo provvisorio *La meravigliosa oppressione della pena*.

³¹ R. Pasta, *Dei delitti e delle pene et sa fortune italiane*, p. 141.

³² M. Foucault, *Sorvegliare e punire*, pp. 108-109.

³³ T. Natale, *Riflessioni politiche*, p. 268.

³⁴ T. Natale, *Riflessioni politiche*, p. 253 e p. 268.

³⁵ T. Natale, *Riflessioni politiche*, pp. 170-174.

il corpo, correggendo gli *umori peccanti* dei soggetti nocivi alla società; non fanno, di certo, divenire *veramente, ed internamente virtuosi*. Ogni risultato che si voglia ottenere con la forza «ci ributta: né può ella far altro, se non che soverchiarci, e strascinarci al nostro dovere; ma non mai ci induce a far sì che lo pratichiamo volontariamente, e per ragione». Un saggio legislatore governa attraverso un giusto sistema di pene e ricompense e introduce corretti principî di morale e di religione³⁶. La pena andava applicata in modo corretto; poteva difatti accadere che, sottoposto ai tormenti, un reo si dimostrasse innocente e un innocente si dichiarasse colpevole; il che provava come la tortura non fosse necessaria. La pena di morte restava sullo sfondo, relegata tuttavia a casi estremi³⁷.

Ma dal terreno giuridico e filosofico siciliano non germinavano soltanto i cauti appelli riformistici di un ceto tuttavia conservatore, o la ponderata analisi dello stato delle cose di un *officier* del governo borbonico; fioriva, piuttosto, l'aspra polemica contro l'innovatore lombardo e i suoi sostenitori. Vi era chi continuava a sostenere la bontà delle pratiche repressive, come l'avvocato catanese Vincenzo Malerba che, nel suo *Ragionamento sopra la tortura*, ne rivendicava l'uso legittimo e necessario³⁸.

3. Il *Ragionamento di Vincenzo Malerba*: un deciso ritorno al passato

Le *Riflessioni* del Natale erano state probabilmente un incentivo a che la reazione antiriformista siciliana inaugurasse nell'Isola l'attacco violento contro le tesi beccariane. Il Malerba difatti, omettendo persino di menzionare il trattato del marchese palermitano (di certo meno pregnante, come fama e come raggio di influenza, di quanto non fosse *Dei delitti e delle pene*), dipanava la sua opera confutando punto per punto le tesi di Cesare Beccaria, mediante una vera apologia della tortura, condotta con singolari ragionamenti, sostenendo le forme più dure di detenzione.

Pubblicata nel 1777, tale convinta difesa del "tormento" giudiziario procurava al suo autore la cattedra di Istituzioni Politiche nella facoltà di Giurisprudenza del *Siculorum Gymnasium* di Catania. Sebbene anche in Sicilia la tortura praticata per estorcere prove e confessioni fosse in una fase di avanzato declino, e lo stesso Tribunale dell'Inquisizione sarebbe stato da lì a poco soppresso, il Malerba intendeva difendere non tanto il sistema, quanto il principio politico della sua giustificazione, per arginare la diffusione di nuove dottrine che, anche nel campo del diritto e della procedura penale, scuotessero il potere dalle sua fondamenta; pertanto, disquisendo sulla tortura,

³⁶ T. Natale, *Riflessioni politiche*, pp. 202-206.

³⁷ Natale, *Riflessioni politiche*, pp. 227- 232.

³⁸ Vincenzo Malerba pubblicava, cinque anni dopo l'apparizione del saggio di Natale, il *Ragionamento di Vincenzo Malerba avvocato catanese sopra la tortura*, Catania, 1777. Nel medesimo anno il breve trattato veniva pubblicato a Palermo, dove fu anche inclusa, nello stesso anno, nel XVIII tomo degli Opuscoli di Autori Siciliani. Nel 1996 le Edizioni Boemi di Catania, hanno proposto una ristampa anastatica, con una nota introduttiva di Carmelo Erio Fiore.

esaltava istituzioni secolari, peraltro ben dotate, dal canto loro, di una forte resistenza culturale alle ventate di cambiamento, protrattasi nel tempo, specie in Sicilia³⁹.

Il trattato veniva accolto senza troppe perplessità dalla società politica e intellettuale catanese, pervasa com'era da una «ideologia tardo-dispotica e pseudo-utilitaristica»⁴⁰. Specie con riguardo ai crimini nei quali la procedura probatoria si presentava difficile, si considerava ammissibile la tortura come finale alla “ricerca della verità” mediante l’ottenimento della confessione, regina delle prove. Nel vasto ambito del potere sovrano, il diritto di punire era volto al preservamento della società: la giustificazione della tortura vestiva una valenza giuspubblicistica all’interno della dottrina penalistica, e restava altresì aliena da visioni di tipo etico-religioso, in quanto il Malerba non riconnetteva alla confessione *in tormentis* alcuna finalità di emenda. Questa apparente laicità, lungi dal costituire una traccia di progresso o una manifestazione di razionalità, provava un ulteriore intento di attribuzione di forza, in modo esclusivo, all’esercizio assolutistico del potere, in un conservatorismo destinato a lasciare lunga eco.

E appare opportuno ricordare che, ancora nel 1750, Zenobio Russo e Diana, procuratore fiscale, su mandato del governo, aveva scritto una *Pratica criminale* approvata dalla Gran Corte quale normativa da seguire nella istruzione dei processi penali, le cui pagine segnavano minutamente le regole per la tortura, come mezzo di prova legale «secondo l’uso dei tempi; e fu dopo molti anni ripubblicato il lavoro, perché le norme tuttavia ne erano seguite e rimanevano prova indubitata delle pratiche feroci dei tormenti»⁴¹; il trattato passava in rassegna un intero arsenale di supplizi⁴².

*Ad eruendam veritatem*⁴³, tra gli strumenti legittimamente utilizzabili, erano ancora previsti la corda e il fuoco, anche se la tortura giudiziaria non era da identificare con le pene corporali somministrate dopo un processo, né con i tormenti

³⁹ Nel rileggere, oggi, l’opera guardando allo sfondo ideologico del tema più che al tema stesso, si evidenzia in essa «l’intolleranza verso ogni sorta di limite esterno al potere giudiziario: la fermezza nel proposito di conservare integro l’apparato del più incisivo e, insieme, duttile, strumento di pressione sulla comunità degli individui». T. Rafaraci, “1777: Apologia (catanese) della tortura «ragionevole»”, *Bollettino di Ateneo*, 3, 1996, Università degli Studi di Catania, 3/1996 (<http://www.lex.unict.it/archivio/bollettino/boll4.html/rafar.html>).

⁴⁰ Rafaraci, “1777: Apologia (catanese) della tortura «ragionevole»”, *passim*.

⁴¹ V. La Mantia, *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia comparata con le leggi italiane e straniere dai tempi antichi sino ai presenti*, 2 vol., Palermo, 1866, vol. II, p. 94.

⁴² Pitre, *La vita in Palermo*, p. 285 e n. 2.

⁴³ Z. Russo e Diana, *Pratica per la formazione dei processi criminali composta dal Dr. D. Zenobio Russo e Diana, da eseguirsi da tutte le corti capitaneali ed altre laicali del Regno, ordinate dal viceré D. Eustachio duca de la Vieuille, a relazione del tribunale della R. G. C. Criminale*, Palermo, 1750. L’opera veniva ristampata ancora alla fine del secolo, con il titolo *Nuova edizione corretta in più luoghi, e migliorata coll’aggiunta delle Istruzioni criminali, ordinate dalla M. S. a relazione del sig. D. Gius. Guggino avvocato fiscale della R. G. C. e delle ragioni spettanti a tutti gli uffiziali addetti ad impieghi criminali, inserto nella Prammatica del 1759*, Palermo, 1794. Il Guggino, avvocato fiscale, era altresì autore delle *Istruzioni per l’amministrazione della giustizia nelle occorrenze delle cause e materie criminali*, Palermo, 1784, inserite nella ristampa del 1794.

inflitti in sede extra-giuridica, in quanto restava dedicata all'accertamento della verità processuale⁴⁴.

Vincenzo Malerba, sul tema della tortura, si soffermava in modo serenamente spietato su varie pratiche. Una tale rudezza non implicava una debolezza strutturale delle dottrine sottostante. Al contrario, come molti giuristi del tempo, egli declinava con disinvoltura i capisaldi delle teorie filosofiche e giuridiche sia risalenti che correnti, la cui conoscenza gli derivava da ampie letture, dalle quali ricavava, tuttavia, una personale interpretazione. Da uno dei punti-cardine illuministici, l'idea di contratto sociale, rousseauvianamente definito dal Malerba, scaturiva la descrizione della società, «adunanza di uomini, che contraggono l'obbligo di difendersi scambievolmente, e far uso delle forze a pro del comune bene con esporre la vita medesima, se così richiede la necessità, per la sicurezza e il pubblico bene». Il «contratto sociale» poneva una quantità di «obbligazioni morali», e restava fondato su queste regole generali, altrimenti gli uomini «sarebbero privi di tutti quei beni tipici, e comodi, dei quali mercé la Società godono al presente, e lo stato selvaggio farebbe la loro forte, stato (cheché ne dica il Signor Rousseau) troppo deplorabile, e di miserie pieno, e d'oppressioni»⁴⁵. In più, eliminare la società avrebbe condotto a uno stato ancora peggiore di quello preesistente al patto sociale. La legge dunque doveva con precisione regolare l'azione degli uomini per evitare il caos.

Premesso questo, il Malerba reclamava il diritto di esprimere una franca opinione: ottenere in qualunque modo la confessione di un delitto atroce, da punire con la pena di morte, non poteva certo essere considerato ripugnante «all'amore dovuto a noi stessi, al desiderio d'uno Stato felice e al Contratto Sociale legittimamente stabilito»⁴⁶. A chi gli avesse controbattuto che «sarebbe migliore espediente, e stabilimento più proprio di una ben regolata Legislazione, dare una pena corrispondente agli indizi che torturare un povero Cittadino», ribatteva che, comunque, era incomprendibile che si potesse avversare «l'importantissima Legge della Tortura». Risultava difatti facilmente dimostrabile quanto potesse essere dannoso, per il bene pubblico, evitare «le gravi pene stabilite per i grandi delitti, che sogliono essere di malagevole prova». Enunciava quindi un principio basilare. La pena deve sempre essere in rapporto col fallo. «Un pó di senso comune basta per conoscere questa verità. Non è possibile, che l'uomo non giudichi, che la punizione di un innocente non sia tirannica [...]. Chi non si raccapriccia d'orrore, chi può non sentirsi fremere tutta la parte la più sensibile nel veder punito un Cittadino, che ha osservato tutte le Leggi?»⁴⁷.

Col negare l'arbitrio nel punire, il Malerba sembrava, apparentemente, riconnettersi agli assunti formulati dal Beccaria che, nell'affrontare la questione della crudeltà

⁴⁴ L. Delia, *Tortura e giustizia penale: il punto di vista degli Encyclopédistes*, in *La libertà attraverso il diritto. Illuminismo giuridico e questione penale*, a cura di D. Ippolito (pp. 93-113), p. 95.

⁴⁵ Malerba, *Ragionamento*, p. 69.

⁴⁶ Malerba, *Ragionamento*, p. 71.

⁴⁷ Malerba, *Ragionamento*, p. 73.

delle pene, aveva sostenuto con forza che legge deve stabilire una pena la cui durezza fosse la minima necessaria al raggiungimento del suo scopo, l'utile sociale⁴⁸, e che solo in questo caso si potesse considerare legittima ed efficace. La funzione deterrente doveva derivare dall'infallibilità e della certezza del castigo⁴⁹ e, poiché la finalità della pena risiedeva nella prevenzione, essa doveva essere proporzionale al delitto⁵⁰.

Anche il Malerba affermava che doveva esservi una proporzione fra il delitto, e la pena: «Non solamente è interesse comune, che non si commettano delitti, ma che siano più rari a proporzione del male, che arrecano alla Società». Ma la conclusione cui giungeva era tutt'altra e lo induceva a invocare la maggiore severità possibile nel punire: «più forti debbono essere gli ostacoli, che risospingono gli uomini dai delitti a misura che sono contrari al ben pubblico, ed a misura delle spinte che li portano ai delitti»⁵¹.

E, ancora, sulla posizione legale dell'inquisito e sulle procedure di accertamento della verità in sede giudiziale: «Fingiamo intanto, che a un Cittadino contro del quale militano forti, e determinati indizi, sia stato imputato un omicidio punito con pena di morte dal giudizio del Sovrano riputata utile, e proporzionata al delitto commesso, e pienamente provato. In tal caso, se vorremo giudicare dirittamente, affermeremo essere ingiusta non solo la pena di morte, ma qualsivoglia altra minore, alla quale soccombesse quel Cittadino accusato, perciocché si darebbe una pena ad uno, che dovrebbe riguardarsi come innocente». La proporzione veniva considerata tra la pena, e il misfatto che precede, non tra la pena e gli indizi. A questo punto, «piuttosto che comminare una pena a un imputato accusato di un misfatto in base a indizi (che non sono che argomenti probabili della "reità")», sarebbe meglio servirsi della tortura come "criterio di verità". Peggio sarebbe punire degli innocenti. La pena, difatti, non può essere proporzionata a un delitto incerto. Non dovrebbero essere ammissibili, ironizzava il Malerba, le «semi-prove», per stabilire che un cittadino fosse reo, né considerare un imputato «semi-innocente», ovvero «semi-reo», e pertanto «semi-assolvibile» o «semi-punibile». O il reo è tale, oppure non lo è»⁵².

Appare evidente la parafrasi della pagina beccariana -simile nei termini e opposta nel contenuto- sui *Delitti di prova difficile*⁵³. L'indivisibilità di un'azione rende l'imputato «tutto innocente, o tutto reo: tutto assolvibile, o tutto punibile; [...]. I delitti

⁴⁸ Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, p. 54.

⁴⁹ Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, p. 64.

⁵⁰ Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, p. 46.

⁵¹ Malerba, *Ragionamento*, p. 73.

⁵² Malerba, *Ragionamento*, p. 75.

⁵³ Beccaria stigmatizzava le *tiranniche presunzioni*, le quasi-prove, le semi-prove«quasi che un uomo potesse essere sem'innocente o semi-reo, cioè, semi-assolvibile o semi-punibile» in quanto si prestavano a un crudele uso della tortura nella persona dell'accusato, nei testimoni e persino in tutta la famiglia di un infelice, come con iniqua freddezza insegnano alcuni dottori che si danno ai giudici per norma e per legge». Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, p. 91.

per meritar pena debbono esser certi. Se rimangono dubbi, l'inquisito deve essere assolto, perché secondo le leggi un uomo, i di cui delitti non sono provati, è innocente. S'egli è vero, che la pena è una conseguenza necessaria del delitto, come darà il Giudice ad un Cittadino una pena certa, mentre si dubita, se sia innocente, o reo? Perché gli farà soffrire una pena per un delitto, di cui egli può essere innocente? [...] in ogni delitto si deve fare dal Giudice un sillogismo perfetto; la maggiore deve essere la legge generale: la minore l'azione contraria alla legge; la conseguenza la pena. Adunque non potrà aver luogo la pena, se prima non farà certo, che vi sia stata l'azione contraria alla legge»⁵⁴.

La verità non ammette divisioni. Chi era dunque il *reo* nell'ottica del siciliano conservatorismo ad oltranza? Forse ancora il soggetto identificato dal diritto romano? Nel paragrafo dedicato alla tortura di *Dei delitti e delle pene* si leggeva che non poteva chiamarsi *reo* nessun uomo prima della sentenza del giudice. Con incisiva nettezza, Beccaria prendeva le distanze dall'antica massima ispirata al diritto romano, *in dubio pro reo*, in cui si rifletteva una cultura giuridica che concepiva l'esistenza di tre categorie di soggetti, «quella dei colpevoli veri e propri, perché condannati, quella degli innocenti, immacolati da accuse e sospetti, e infine quella degli imputati, indiziati, accusati: cioè di quei "rei" a cui si applicava la massima. Il principio moderno, forse enunciato per la prima volta da Beccaria, riduce invece i cittadini a due classi nettamente distinte: o si è condannati, o si è innocenti, con ferrea logica del terzo escluso»⁵⁵.

L'impianto teorico del Malerba restava di tipo romanistico: *in dubio absolvitur*; ma era pur sempre di un presunto colpevole che si trattava.

Mancava del tutto il riferimento a una presunta innocenza dell'imputato, così come era assente una riflessione sul concetto di massimazione presente in Beccaria. La giustizia che questi definiva la «relazione fra l'azione e lo stato vario della società», variabile «a misura che diventa necessaria o utile alla società quell'azione»⁵⁶, non assumeva quindi, nella discettazione del Malerba, una funzione socialmente pacificatrice, né apportava maggiore benessere al consorzio umano. Nel campo del diritto penale, la nota battaglia beccariana contro la pena di morte, la tortura, il sistema carcerario, condotta in nome dei fini di ogni buona legislazione, ovvero dell'arte di condurre gli uomini al massimo di felicità o al minimo d'infelicità possibile, respingeva invece, con la sua carica innovativa, ogni pena, ogni procedura e ogni forma di esecuzione non imposta dalla utilità comune o richiesta dalla necessità.

⁵⁴ Malerba, *Ragionamento*, pp. 75-76.

⁵⁵ P. Audegean, «Chi è il reo? *Dei delitti e delle pene* sotto la lente di un traduttore. A proposito di C. Beccaria, *Des Délits et des peines - Dei delitti e delle pene* [testo italiano a cura di Gianni Francioni, introduzione, traduzione francese e note a cura di Philippe Audegean] Lyon, ENS Éditions, 2009», *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 43, vol. II, 2014 (pp. 1.031-1.036), p. 1.032.

⁵⁶ Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, p. 39.

Nel primi decenni dell'Ottocento, nell'ambito del dibattito storico e giuridico sul penale, il trattato del Malerba veniva profondamente avversato da Domenico Scinà, grande estimatore, invece, di Tommaso Natale⁵⁷.

Affiancava invece il Natale al Malerba, in quanto, nella sua visione, egualmente appartenenti al novero degli oppositori del Beccaria, Cesare Cantù⁵⁸, il quale, nel descrivere le immediate reazioni all'opera beccariana poneva il Natale, senza connotarlo come giurista e liquidandolo in tre righe, in cima alla serie dei detrattori del milanese: «Di quel tempo usciva pure un libretto del marchese Natali siciliano *Sull'efficacia delle pene*, che pretende averlo scritto avanti il nostro. A Napoli nel 1772 pubblicavasi *Il diritto di punire, ossia risposta al marchese Beccaria*, diviso in tre libri, ove l'autore nega lo stato di libertà naturale. Vincenzo Malerba avvocato di Catania stampava a Palermo un libro di 119 pagine contro il trattato dei Delitti e delle Pene; nel 1780 l'avvocato Francesco Antonio Pescatore lo confutava nel saggio *Intorno diverse opinioni d'alcuni moderni politici sopra i delitti e le pene*⁵⁹; e già il Lami avea criticato aspramente il nostro nelle *Novelle Letterarie* del 1765. [...] La pena di morte e la tortura furono con erudizione legale e pratica sostenute in un opuscolo di Franchino Rusca⁶⁰. [...] Il conte Antonio Montanari avea stampato a Verona nel 1770 una dissertazione *Sopra la necessità della pena di morte*⁶¹; un'altra a Milano il dottor Paolo Vergani⁶² [...] ove si lamenta che l'opinione contro tal pena acquisti ogni dì nuovi assertori [...].

Dopo molte altre discussioni di cui diremo, comparve un' *Apologia della giurisprudenza romana* opera anonima del professore Antonio Giudici [...] magistrato, ben addentro nella teoria e nella pratica delle leggi, fedele alla religione [...] Quanto alla tortura, convince di inesattezze ed esagerazioni il Beccaria [...]. Legittima la pena di morte [...] nè mai la condizione del reo dev'esser migliore che quella dell'innocente, come risulterebbe nel caso che questo fosse ucciso e salvato l'uccisore [...]. Con-

⁵⁷ «Ci duole solamente, che nel punto, in cui la Sicilia prendeva il debito onore dai pensieri del Natale, sia uscito fuori da Catania un certo Vincenzo Malerba, professore poi di economia civile in quella università, il quale si tolse a difendere a diritto e a torto, con un preteso diritto punitivo, e con ogni maniera di ragioni, l'uso reo e dannato della tortura». Scinà, *Prospetto della storia letteraria di Sicilia nel secolo decimottavo*, p. 92.

⁵⁸ C. Cantù, *Beccaria e il diritto penale*, Firenze, 1862, pp. 187-190.

⁵⁹ F.A. Pescatore, *Intorno diverse opinioni d'alcuni moderni politici sopra i delitti e le pene*, Torino, 1780.

⁶⁰ F. Rusca, *Osservazioni pratiche sopra la tortura*, Lugano, 1776.

⁶¹ A. Montanari, *La necessità della pena di morte nella criminal legislazione, dichiarata nei casi da usarsi, con alcune osservazioni intorno a quella dei premi*, Verona, 1770. «A questo opuscolo [...] faceva plauso un conte NN., che stampò *Della vera misura dei delitti e della retta norma di applicare le pene* (Vicenza, 1777). Esso confuta il Beccaria specialmente per quel che dice, esser misura dei delitti il danno inferito alla nazione; e pel negare al giudice ogni altro ufficio che di esaminare se un accusato abbia o no commesso un delitto: dal solo Ente supremo deduce il patto sociale, e le ragioni sue han la forza della moderazione». C. Cantù, *Beccaria e il diritto penale*, p. 187, n. 1.

⁶² P. Vergani *Della pena di morte*, Milano, 1777.

chiude che è ben diverso il crearsi nell'errante fantasia un sistema di legislazione, e l'applicarlo all'uso pratico»⁶³.

Su tema della tortura, in realtà, Tommaso Natale era ben distante dalle posizioni del Malerba, il paragone col quale risulta davvero iniquo; la sua riflessione giuridica muoveva piuttosto dall'osservazione che, nonostante la severità della legislazione penale e le frequenti esecuzioni, il numero dei delitti non diminuiva, per cui l'efficacia delle pene non dipendeva dalla loro crudeltà, né dal loro uso frequente, bensì da come venivano somministrate⁶⁴. Come Beccaria, egli ripudiava la tortura come mezzo di prova, mentre pur dichiarandosi in linea di principio contrario, non escludeva totalmente l'applicazione della pena di morte, limitandola comunque a pochi casi, relativi a delitti particolarmente gravi, come la ribellione.

Vincenzo Malerba produsse successivamente una disquisizione sul sistema giudiziario, apertamente diretta contro Cesare Beccaria e Gaetano Filangieri, e, in genere, contro tutti coloro i quali, *mossi dall'amore dell'umanità e della novità*, con *maggior energia di parole che di ragioni* avevano sostenuto che la tortura era illecita, inutile e crudele. Anche se un buon decennio era già trascorso dalla pubblicazione del primo trattato, una recensione dell'opera, apparsa nel 1788, considerava ancora quello condotto dal Malerba un *dotto ragionamento*, poiché presentava l'uso della tortura giudiziale in tutto il suo vero e utile aspetto⁶⁵. In realtà, egli tornava a esaminare tutta la materia tanto della tortura, quanto della pena di morte senza che fosse intervenuto alcun ripensamento: anzi, confermando le proprie tesi.

La *Risposta* era articolata in quattro parti. Nella prima si dimostrava che il principe era investito del diritto di infliggere la pena di morte, utile e necessaria alla pubblica sicurezza, derivato dal diritto che ogni uomo possedeva, nello stato di natura, di punire con questa pena chiunque avesse minacciato la sua vita, trasmesso poi, nello stato sociale, alla società e quindi al suo capo. Controbatteva poi i *sofismi* dei suoi avversari riguardo all'inutilità e inefficacia del sommo supplizio, dimostrando che era il più potente freno a certi delitti.

Riguardo alla tortura, nelle successive tre parti dell'opera si sosteneva che il magistrato avesse il dovere (e il potere) di accertare la verità e di ottenere la confessione con ogni mezzo, e si confutavano le tesi contrarie. La necessità imposta dal bene pubblico giustificava il mantenimento della tortura giudiziale; e la necessità di torturare un innocente si spiegava in forza di questo assunto: nel torturare sia il reo che l'innocente, il primo avrebbe più facilmente ceduto alla duplice sollecitazione derivante dalla

⁶³ C. Cantù, *Beccaria e il diritto penale*, pp. 187-190.

⁶⁴ T. Natale, *Riflessioni politiche*, pp. 170.

⁶⁵ Napoli, Recensione a *Risposta di Vincenzo Malerba avvocato Catanese ad un libro che i intitola: Della questione giudiziaria, dedicata a S. E. D. Antonio la Grua Talamanca, nella qual risposta si sviluppano gli articoli i più interessanti della legislazione. Presso Vincenzo Mazzola-Vocola 1788*, in *Efe-meridi Letterarie di Roma Tomo Decimo Ottavo conentente le opere enunciate nell'Anno MDCCXXXIX*, Roma, 1789, pp. 91-93.

sofferenza fisica e da quella morale, per il rimorso del male compiuto. Il secondo, invece, proprio dalla sua innocenza avrebbe tratto la forza di sopportarla⁶⁶. Così come, dunque, veniva ordinato a un soldato di combattere per difendere la patria, e di sacrificare la vita, se necessario, per il bene collettivo, per conseguire una utilità sociale si poteva similmente ordinare al cittadino indiziato di *soffrire i tormenti*. La tortura giustamente praticata come criterio di verità «è un possente rimedio contro i cittadini mal disposti, sapendo essi, che dovranno almeno sottoporsi ai tormenti, quando militassero contro di loro forti indizi di reità». Il Malerba non si considerava *barbaro ed inumano*; dichiarava convinto che «falsa idea d'utilità è quella che antepone gli inconvenienti particolari all'inconveniente generale. Il mio disegno si è, stabilita la legge della tortura, impedire l'infrazione delle leggi, potendo certamente servire di un gran freno ai mal disposti cittadini il terribile salutare rimedio della tortura»⁶⁷.

Una nota è d'obbligo: mentre nel suo *Ragionamento* il Malerba non faceva cenno alcuno al conterraneo Tommaso Natale, né alla sua opera -che non doveva essergli ignota-, nella *Risposta* lo citava in modo surrettizio quale sostegno alle sue tesi passatiste, sostenendo che il marchese, in una nota alla sua "operetta", andava contro coloro «che guidati dalla sola attrazione, e da un malinteso amore dell'Umanità, condannano una tanto importante procedura nel far le pruove dei delitti enormi»⁶⁸.

4. Conclusioni

In buona sostanza, per l'avvocato catanese la tortura era utile, quanto la severità delle leggi e il rigore dei giudizi, per sbarrare la strada sia al delitto che all'impunità. Solo le *anime volgari* mostravano pietà per i casi singoli senza tener conto del pregiudizio che ne derivava per il corpo politico. La conclusione del trattato era una aperta critica dell'Illuminismo e delle sue innovazioni in campo giuridico e politico: «Dopo tante pruove dimostrative della necessità ed utilità della tortura [...] diranno altri, col Cavalier Filangieri, che l'uso della tortura sia una oltraggiosa ingiustizia, ed una abominevole pratica de' nostri Fori, che la Filosofia, e i lumi del secolo le abbiano dichiarata una guerra vigorosa, che siano infami tutte quelle opere che ne han fatta l'apologia, restando sepolte nell'oblio coi loro oscuri autori e che solamente uomini perfidi, ignoranti e prevenuti potranno con le loro penne servili impiegarci a sostenerla?»⁶⁹.

La critica, più che a Cesare Beccaria, era volta a Filangieri. Fra il raffinato apologeta del cambiamento e il reazionario giurista di provincia correva una distanza ben più grande del braccio di mare che univa (o divideva?) le due parti del Regno borbo-

⁶⁶ V. Malerba, *Risposta di Vincenzo Malerba avvocato Catanese ad un libro, che s'intitola della questione giudiziaria, etc. In tale risposta si sviluppano particolarmente gli articoli i più interessanti della legislazione*, Napoli, 1788, p. XII.

⁶⁷ Malerba, *Risposta*, pp. XI-XII.

⁶⁸ Malerba, *Risposta*, p. 280.

⁶⁹ Malerba, *Risposta*, pp. 290-291.

nico; e, al di là dell'intento di confutazione, proprio il riferimento al Filangieri, col quale vi era la condivisa appartenenza regnicola, evidenziava come Napoli fosse così distante da Palermo. La capitale partenopea viveva una stagione illuminista gloriosa e avrebbe scritto una altrettanto gloriosa pagina rivoluzionaria.

La *Scienza della legislazione*, rimasta incompleta, veniva scritta dal Filangieri a partire dal 1780. Nei medesimi anni, dunque, nei quali la reazione difendeva strumenti del passato, il pensatore napoletano conduceva una dura requisitoria contro il sistema giudiziario di Antico Regime e stilava la sua proposta di riforma della legislazione criminale⁷⁰. Teso al contenimento della prassi punitiva, pur riconoscendo come lo *jus puniendi* comportasse il diritto di infliggere le pene (necessarie in quanto senza la sanzione non vi sarebbe freno alla reiterazione del reato), affermava tuttavia che la pena non dovesse avere finalità di vendetta o di espiazione, ma solo di deterrenza⁷¹.

La storia successiva non avrebbe smentito le parole del Malerba: un *autore oscuro*, la cui *apologia* sarebbe per l'appunto *rimasta sepolta nell'oblio*, che con la sua *penna servile* ossequiava la pratica governativa incentivandone la dura fermezza. Nessun cedimento, niente deroghe: la materia criminale andava gestita con austerità. La repressione era salutare: manteneva l'ordine e, soprattutto, confinava i sudditi ciascuno nel proprio rango. Altrove, però una forza incontenibile li avrebbe spinti, piuttosto, in quelli rivoluzionari. Le date, talvolta, hanno una loro fatidica valenza. Si era alle soglie del 1789. Di lì a poco sarebbe esplosa (per richiamarci alla metafora iniziale) la polveriera che il riformismo illuminato aveva provato a disinnescare, sedando le passioni con la ragione.

Il Parlamento siciliano, roccaforte del privilegio aristocratico, si attestava su posizioni "liberali" e anglofile. La Sicilia si ammantava d'una sorta di rifiuto culturale della Rivoluzione Francese, contrapponendole le proprie forme di rappresentanza politica, la propria tradizione giuridica e storica.

Mentre tutto cambiava, l'idea di Stato, nel Sud d'Europa, era destinata a rimanere stabile; ma la costruzione di una nuova dimensione del penale sarebbe ora seguita dappertutto, con la grande stagione della codificazione⁷². Tuttavia, la scoperta del nuovo procedeva necessariamente dall'antico, senza annunci ma con incredibili premonizioni; e il paesaggio giuridico europeo si andava ridisegnando già quando non

⁷⁰ Si veda in particolare il capo V del Libro III, *Riforma da farsi nel sistema della procedura inquisitoria*, e il successivo capo VI, *Seconda parte della procedura criminale*, de *La scienza della legislazione di Gaetano Filangieri con giunta degli opuscoli scelti*, vol. III, Milano, 1822, pp. 59-66 e pp. 66-80.

⁷¹ «Le leggi, senza la sanzione, sarebbero piuttosto i consigli di un moralista che gl'imperiosi decreti di pubblica autorità», p. 165. Sulla dottrina penale del Filangieri e su quanto mutuava dal Beccaria, si veda il recente saggio di F. Berti, *Diritto penale e diritti dell'uomo: il garantismo di Gaetano Filangieri*, in *La libertà attraverso il diritto. Illuminismo giuridico e questione penale*, a cura di D. Ippolito, pp. 115-147, in particolare le pp. 137-139.

⁷² Si veda sul tema l'illuminante saggio di Mario Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia: scritti editi e inediti, 1972-2007*, volume 88 di *Per la storia del pensiero giuridico moderno*, Milano, 2009, tomo I, pp. 3-46, in particolare pp. 31-32.

era di moda la rivoluzione e ancora traeva la sua lezione, dopo secoli e secoli, dai codici miniati.

Presto alla confusione dei lessici -anche di quello giuridico- sarebbe corrisposta una grande confusione sociale.

In un paese metafisico e realistico a un tempo, biblioteche ricche di saperi, e dei loro dettagli, sembravano sottendere a un mistero sospeso, elegante nella forma, ma del quale era difficile definire il peso e il volume, nel vuoto dei principî universali e innovatori atti ad ampliare l'orizzonte. E il nuovo può nascere solo da una materia viva, dal progetto di tale materia, e non, banalmente, dai segni. E si tratta della materia più immateriale possibile: l'immaginazione.

Progettare il futuro da un castello vuoto genera un fantastico rimbombo del silenzio, nella negazione dei dettami (non meramente estetici) legati alla prospettiva. Un mondo con gruppi ordinati sullo sfondo resta sfumato; al suo opposto, la vita che rivendica le sue priorità è precisissima, perché in primo piano. Transgenici in veste moderna con la volontà di rappresentare il passato, i siciliani mancano la dimensione critica dell'Illuminismo che, partendo dagli spazi privati, tende a diventare pubblica mediante forme consociative pur presenti e fiorenti nell'Isola, come le società letterarie, le Accademie, la massoneria⁷³. Un passato fin troppo glorioso avrebbe avuto diritto di rinnovare figure che il tempo stava facendo evaporare, di farle partecipare all'agone internazionale. E invece, ancora antica gloria, tradizione, riti.

Ma non era più il tempo delle astrazioni. Concentrati sul mantenimento dei privilegi, sui fasti del passato, in una parola, sulla storia, restano davvero *isolati* nelle retrovie del grande cambiamento perdendo il passo col presente, costretti a dipingere la propria opera beffardamente, con tecnica simpatica, sapendo che lentamente sarebbe scomparsa nel tempo e avrebbe lasciato solo l'idea, l'impressione quasi, di un dipinto perfetto, con la sua capacità di creare il mito e la nostra di esserne catturati.

⁷³ R. Koselleck, *Critica illuminista e crisi della società borghese* (München 1959), Bologna, 1972, pp. 17-68.